



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. *11371* /REP. N. *256* DEL 29 NOV. 2018

Oggetto: Comune di Gattelli - Progetto definitivo per la sistemazione dell'alveo del rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Gattelli' Por 2000-2006 misura 1.3 progetto di completamento - Studio di compatibilità idraulica - Approvazione studio di compatibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali*", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, recante "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67, con il quale è stato approvato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna n. 2 del 15.03.2016, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, che ha integrato a tutti gli effetti il vigente P.A.I.;
- VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;
- VISTE** le note del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale prot. n. 5380 del 28.09.2018 e prot. ingresso A.D.I.S. n. 10953 del 21.11.2018, con le quali sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 1137 /REP. N. 256

DEL 29 NOV. 2018

stati trasmessi: il *"Progetto definitivo per la sistemazione dell'alveo del rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Galtelli" Por 2000-2006 misura 1.3 progetto di completamento*", ed il relativo studio di compatibilità idraulica definito ai sensi dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I., oltre alle integrazioni al medesimo studio di compatibilità, di cui alla richiesta integrazioni di questo Ufficio prot. n. 10532 del 09.11.2018;

**VISTO**

il *"Progetto definitivo per la sistemazione dell'alveo del rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Galtelli" Por 2000-2006 misura 1.3 progetto di completamento*", nel quale si prevede, sostanzialmente, la pulizia e la sistemazione e protezione delle sponde dell'alveo del Rio Taddore, nel tratto oggetto di intervento, oltre al posizionamento di una valvola anti riflusso per la disconnessione idraulica della rete fognaria urbana, nella sponda destra dello stesso rio;

**CONSIDERATO**

che l'intervento di pulizia dell'alveo ammissibile ai sensi dell'art. 27 c. lett. c delle N.A. del P.A.I., non necessita di alcuno studio di compatibilità idraulica ai sensi del c. 6 lett. a dello stesso art. 27, resta determinato che soltanto gli interventi di messa in opera della valvola di non ritorno e la sistemazione e la protezione spondale del rio Taddore, potranno essere considerati al fine della presente approvazione dello studio di compatibilità idraulica;

**CONSIDERATO**

che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento, risultano ricompresi, in parte, in aree che il P.A.I. ha classificato a pericolosità idraulica anche di livello molto elevato Hi4, e risultano pertanto assoggettati alla disciplina dell'art. 27 delle Norme di Attuazione dello stesso P.A.I.;

**VISTA**

la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: *"Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"*, con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. *11371* /REP. N. *256*  
DEL 29 NOV, 2018

alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*);

**CONSIDERATO** che, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha trasmesso, in allegato alla nota prot. ingresso A.D.I.S. n. 10953, la dichiarazione del comune di Galtelli di cui all'allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con la quale ha attestato, relativamente agli interventi in argomento, la conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, l'inclusione in aree a pericolosità idraulica, oltre all'ammissibilità ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I. (art. 27 c. 1 lett. a);

**VISTO** lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto delle opere in esame, trasmesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in allegato alla nota prot. n. 5380 del 28.09.2018, integrato successivamente con i documenti di cui alla nota prot. ingresso A.D.I.S. n. 10953 del 09.11.2018, redatto dal Dott. Geol. Roberto Francesco Tola e dall'Ing. Francesco Serra, e costituito dall'elaborato A "*Studio di compatibilità idraulica*", (versione Ottobre 2018) e del quale fanno parte integrante anche gli elaborati: elaborato B "*Relazione idrologico-idraulica*" e tav. 5 "*Planimetria aree a pericolosità idraulica - stato attuale post intervento studio 2018*";

**VISTA** la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;

**CONSIDERATO** necessario procedere, in sede di definizione del progetto esecutivo delle opere di che trattasi, alla verificata dell'effettiva capacità delle opere di difesa spondale in



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. *11371* /REP. N. *256*  
DEL 29 NOV. 2018

esame, di resistere alla capacità di trascinamento di una piena con tempo di ritorno pari almeno a cinquanta anni, oltre che alla messa in opera della valvola di non ritorno in modo tale da non ridurre la luce libera di attraversamento delle portate di piena del rio Taddore;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

#### DETERMINA

**Art. 1)** Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e con le prescrizioni di cui al punto successivo, lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del "*Progetto definitivo per la sistemazione dell'alveo del rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Galtelli' Por 2000-2006 misura 1.3 progetto di completamento*", trasmesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a questa Direzione Generale nella versione definitiva, in allegato alla nota prot. ingresso A.D.I.S. n. 10953 del 21.11.2018, costituito dall'elaborato A "*Studio di compatibilità idraulica*", (versione Ottobre 2018) redatto dal Dott. Geol. Roberto Francesco Tola e dall'Ing. Francesco Serra, del quale fanno parte integrante anche gli elaborati: elaborato B "*Relazione idrologico-idraulica*" e tav. 5 "*Planimetria aree a pericolosità idraulica - stato attuale post intervento studio 2018*".

**Art. 2)** Lo studio di compatibilità idraulica in esame è approvato con le seguenti prescrizioni: 1) che in sede di definizione del progetto esecutivo delle opere di protezione spondale di che trattasi, sia verificata l'effettiva capacità delle stesse opere, di resistere alla capacità di trascinamento di una piena con tempo di ritorno pari almeno a cinquanta anni, 2) che la valvola di non ritorno da realizzarsi sul rio Taddore, non modifichi la luce libera di attraversamento delle portate di piena dello stesso rio.

**Art. 3)** Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., "*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 11371 /REP. N. 256  
DEL 29 NOV. 2018

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*.

Le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico, che dovranno essere previste dal progetto in argomento, non risolveranno definitivamente le problematiche idrogeologiche dell'area interessata dalle opere medesime, e dovranno pertanto essere sottoposte alle opportune lavorazioni manutentive periodiche.

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.A.I. vigente ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I. Tali perimetrazioni potranno essere oggetto di modifica solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante al P.A.I., presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 c. 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Inoltre si evidenzia che, le aree oggetto dell'intervento in argomento, che ricadono nelle aree di pericolosità idraulica del P.A.I., restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

R.Todde/ Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni